



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE

Ordinanza n. 20

del 16 FEB. 2018

Oggetto: Riattivazione del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti differenziati temporaneo e provvisorio posto in via Virgilio Lavore nel Comune di Vittoria, già istituita con ordinanza n. 66 del 18/09/2014, per la durata di mesi sei.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, in particolare la Parte IV relativa alla Gestione dei Rifiuti;

VISTO il D. lgs. 151/2005 e successive modifiche, inerente la gestione dei RAEE;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio dello 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale del 05/08/2014 prot. n. 5280/Urb, assunto dalla Direzione Manutenzioni in data 07/08/2014 prot. n. 6897/M, con la condizione che *"la sua attuazione sia limitata al tempo richiesto, il quale risulta pari a mesi sei"*;

VISTO il parere igienico sanitario espresso dall'ufficio Igiene Edilizia di Ragusa del 05/08/2014 prot. n. 1137/Iav, assunto dalla Direzione Manutenzioni in data 19/08/2014 prot. n. 7146/M;

RICHIAMATA la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 66 del 18/09/2014 con la quale è stata disposta l'attivazione del centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati temporaneo e provvisorio posto in via Virgilio Lavore nel Comune di Vittoria, presso l'area sita all'interno del mercatino rionale di via Virgilio Lavore già di proprietà di questo Ente, per una durata di mesi sei (6) ovvero fino alla realizzazione di un Centro di raccolta comunale definitivo o della consegna del CCR da parte dell'ATO Ragusa Ambiente, secondo le modalità a tutt'oggi adottate e approvate ai sensi delle disposizioni statali, regionali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore del DM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e successive modifiche quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D. Lgs. n 152;

CONSIDERATO che la formalizzazione della consegna del CCR da parte dell'ATO deve essere ancora perfezionata e che nel suddetto CCR occorrono alcuni lavori di adattamento e rimessa in pristino;

CONSIDERATO che in data 31/12/2017 è stato avviato il servizio di raccolta differenziata dalla R.T.I. TECH SERVIZI S.r.l. (Capogruppo) / SAGER S.r.l. (Mandante) cui il servizio è stato aggiudicato con determina dirigenziale n. 2902 del 27/12/2017, giusto verbale di consegna del 28/12/2017;

RITENUTO necessario, nelle more degli adempimenti di cui sopra per l'attivazione del CCR, riattivare temporaneamente per mesi sei (6) l'isola ecologica per la raccolta e messa in riserva della frazione secca

della raccolta differenziata, già istituita temporaneamente per mesi sei con ordinanza sindacale n. 66 del 18/09/2014 e n. 05 del 17/01/2017;

ATTESO che tale centro temporaneo di raccolta verrà utilizzato secondo le disposizioni vigenti in materia ed è provvisorio ovvero funzionalmente preposto alla sostituzione del sistema delle isole ecologiche comunali nelle more dell'approntamento delle stesse o della consegna del CCR da parte dell'ATO Ragusa Ambiente al Comune di Vittoria;

VERIFICATO che la differenziazione dei rifiuti comporta una notevole riduzione della frazione dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché consente la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dello smaltimento e/o avvio al recupero;

PRESO ATTO che è indispensabile depositare provvisoriamente il rifiuto differenziato prima del successivo trasporto presso gli impianti di trattamento e stoccaggio finale presso un centro di raccolta custodito, debitamente recintato, munito di idonei contenitori per la raccolta;

VISTA l'ordinanza n. 5/rif del 06/06/2016 del Presidente della Regione Siciliana che impone di adottare tutte le misure necessarie per pervenire alla percentuale di raccolta differenziata del 65%;

RIBADITO che sussistono le condizioni di eccezionale ed urgente necessità a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, già peraltro richiamate nell'ordinanza n. 66/2014;

CONSIDERATO che la mancata apertura del centro di raccolta provvisorio pregiudicherebbe l'attuale servizio della raccolta differenziata e quindi le condizioni di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, favorendo l'abbandono incontrollato degli stessi sul territorio comunale, con conseguente grave danno della salute ed igiene pubblica e dell'ambiente in generale;

CONSIDERATO che, nelle more della consegna ed attivazione del CCR, il Comune di Vittoria deve valutare l'urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo e a speciali forme di gestione dei rifiuti come indicate dall'art. 191 del D.lgs. 152/2006, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art.191 del D. Lgs. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario alla attivazione del CCR e che nelle more dell'esecuzione dei succitati interventi non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, **fatto salvo il funzionamento del centro temporaneo di raccolta.**

CONSIDERATO che senza l'adozione di tale provvisoria misura si determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitandosi il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla commistione degli stessi nella frazione secca;

CONSIDERATO che la messa in funzione di tale Centro di Raccolta temporaneo è ritenuta da questa Amministrazione strategica ed imprescindibile all'interno della dinamica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, attività qualificabile come servizio pubblico essenziale e pertanto non interrompibile;

CONSIDERATO altresì che, alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D. Lgs. 152/06 atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

DATO ATTO CHE, in particolare, il contenuto derogatorio della succinta ordinanza si concretizza nella parziale e temporalmente limitata deroga ad alcune prescrizioni del D.M. 8 aprile 2008 tale da consentire il protrarsi in attività del Centro di Raccolta temporaneo sino al termine della realizzazione di un centro di raccolta definitivo (CCR).

VISTO l'art. 198 del D. Lgs. 03/04/2006 n 152 e ss.mm.ii. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 181 del D. Lgs. 03/04/2006 n 152 e ss.mm.ii. ove è stabilito che *"ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero..."*;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 03/04/2006 n 152 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai comuni che l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e che è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

VISTI gli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 03/04/2006 n 152 e ss.mm.ii. che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

VISTO il D. Lgs. 16/01/2008 n 4 che modifica ed integra il D. Lgs. 152/2006 e il D. Lgs. 151/2005 e che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti Raee;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. 03/04/2006 n 152 (sulle Ordinanze contingibili ed urgenti e i Poteri sostitutivi);

VISTI, altresì, gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate da Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;

RITENUTO di poter autorizzare quanto richiesto dal momento che tale forma di raccolta differenziata mediante Centro di raccolta temporaneo consentirebbe di poter continuare a produrre rilevanti riscontri positivi sotto il profilo igienico - ambientale, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti e al loro conferimento indifferenziato nel normale circuito di raccolta dei rifiuti.

VISTO l'art 50 del testo unico degli Enti locali n. 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, fatte proprie le premesse sopra rappresentate, ravvisata ed accertata l'esistenza di tutte le ragioni, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 191 del D.lgs 152/2006;

IL SINDACO

con i poteri di cui all'articolo 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, che conferisce al Sindaco, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato art. 191 del D. Lgs. 152/2006.

ORDINA

per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per la relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dello ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 08/04/2008 e successive modifiche:

1. La riattivazione del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti differenziati temporaneo e provvisorio posto in via Virgilio Lavore nel Comune di Vittoria, già istituita con Ordinanza Sindacale n. 66 del 18/09/2014, per una durata di mesi sei (6) ovvero fino alla attivazione definitiva del CCR, secondo le

modalità a tutt'oggi adottate e approvate ai sensi delle disposizioni statali, regionali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore del DM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e successive modifiche quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D. Lgs. n 152;

2. Che la gestione e lo smaltimento dei rifiuti conferiti presso il suddetto Centro temporaneo di Raccolta, sarà a carico della TECH SERVIZI S.r.l. di Floridia (SR) Zona Artigianale – C.da Vignarelli P.IVA n.01186690895 aggiudicataria del servizio di gestione dei R.U., giusta determinazione dirigenziale n. 2902 del 27/12/2017;
3. Che le modalità di utilizzo del Centro Temporaneo di Raccolta saranno quelle prescritte dal D.M. 2008 e s.m.i. in analogia ai CCR, relativamente solo alla frazione secca, e precisamente potranno essere conferite e messe in riserva le seguenti tipologie di rifiuti:
 - 3.1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
 - 3.2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
 - 3.3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
 - 3.4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
 - 3.5. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
 - 3.6. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
 - 3.7. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
 - 3.8. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
 - 3.9. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
 - 3.10. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
 - 3.11. prodotti fotochimici (20 01 17*)
 - 3.12. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
 - 3.13. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 - 3.14. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 - 3.15. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
 - 3.16. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
 - 3.17. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
 - 3.18. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
 - 3.19. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
 - 3.20. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
 - 3.21. ingombranti (codice CER 20 03 07)
 - 3.22. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche): (codice CER 08 03 18)
 - 3.23. imballaggi in materiali compositi: (codice CER 15 01 05)
 - 3.24. imballaggi in materia tessile: (codice CER 15 01 09)
 - 3.25. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche): (codice CER 16.01.03)
 - 3.26. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche): (codice CER 16 02 16)
 - 3.27. gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico: (codice CER 16 05 04* E codice CER 16 05 05)
4. Di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, all'autorità d'ambito di cui all'art. 201 del DLgs 152/06, alla Soc. TECH SERVIZI S.r.l., al Comandante della Polizia Municipale di Vittoria, al Prefetto di Ragusa, all'SRR Provinciale.

Altresi,

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Dà mandato di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, all'autorità d'ambito di cui all'art 201, alla Soc. **TECH SERVIZI S.r.l. di Floridia (SR) Zona Artigianale - C.da Vignarelli**, al Comandante della Polizia Municipale di Vittoria, al Prefetto di Ragusa, all'SRR Provinciale.

IL SINDACO
Avv. Giovanni Moscato



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dal.....

al.....registrata al n. Reg. pubblicazioni


Vittoria, li

Il Messo

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dalal.....registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/son
sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....